Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 21/05/2019

FATTO

Il ricorrente espone che: *a*) la società convenuta, in qualità di intermediario assicurativo, gli ha proposto l'acquisto di una polizza collettiva venduta dalla società assicurativa […], con copertura rischio morte e invalidità, collegata sia temporalmente che quantitativamente alla somma erogata; *b*) la resistente, nel proporre e far acquistare detta polizza, ha violato le norme di correttezza professionale inerenti alla vendita del prodotto, poiché non ha comunicato all'assicurato anche la possibilità di chiedere un preventivo in via autonoma, così come, in fase precontrattuale, non ha proposto altri preventivi; *c*) le modalità, l'attività svolta, l'inclusione del costo della polizza nel TAEG, così come il prospettato aumento del costo del finanziamento in caso di assenza di adesione all'assicurazione facoltativa, inducono a ritenere del tutto fuorviante la qualificazione di polizza con adesione facoltativa, mentre in sostanza si tratta di *"polizza condizionata all'emissione del finanziamento"*; *d*) nella fattispecie prospettata, oltre alla violazione delle norme del codice del consumo, sono ravvisabili anche violazioni delle normativa IVASS in materia di intermediazione assicurativa, visto che la convenuta è iscritta alla sezione d del registro RUI ed ha rapporti di collaborazione in essere con la società assicurativa […].
Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente chiede all'Arbitro di: 1) dichiarare il comportamento tenuto dall'intermediario convenuto in occasione della vendita di detta polizza scorretto, contrario alle norme primarie del codice del consumo e delle norme regolamentari che regolano l'attività di intermediazione assicurativa nei confronti dei clienti; 2) per effetto di tali violazioni riconoscere un danno meritevole di risarcimento corrispondente al costo della intermediazione di euro 1.262,18; 3) riconoscere, in rapporto all'iscrizione della società finanziatrice nella sezione d del registro RUI non dovuto nessun costo di consulenza trattandosi di

attività totalmente rientrante nell'attività di intermediazione assicurativa e per effetto dichiararlo illecito e dovuto a restituzione; 4) riconoscere al ricorrente la refusione delle spese e competenze professionali che ha dovuto affrontare per la difesa e riconoscimento del diritto vantato, visto anche il comportamento tenuto dalla resistente, la quale nonostante l'atto di reclamo inoltrato, non ha mostrato nessuna apertura conciliativa, costringendo il ricorrente ad intraprendere l'attuale procedimento arbitrale. In sede di repliche, il ricorrente ha riformulato la richiesta risarcitoria, quantificandola in euro 251,00.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso perché infondato. Parte resistente così ricostruisce la vicenda oggetto del ricorso: 1) in data 14.4.2017, il ricorrente ha stipulato il contratto di finanziamento n. XXX305, per un importo di euro 33.046,75, da restituire in 120 rate mensili (doc. 1); 2) il contratto prevedeva, tra gli altri costi a carico del cliente, anche i seguenti importi: euro 500,00 a titolo di spese di istruttoria; euro 2.546,75 a titolo di premio per "Assicurazione Credit Protection (CPI)" (tale polizza garantiva il pagamento, in tutto o in parte, del debito residuo direttamente all'Assicurato quale Beneficiario al verificarsi di alcuni eventi quali il decesso, l'invalidità totale e permanente, inabilità totale temporanea: doc. 2); 3) in data 25.3.2019 la pratica è stata estinta anticipatamente per l'importo di euro 26.868,65 con conseguente decurtazione della quota premio non goduta, pari ad euro 2.040,53, come da conteggio allegato (doc. 3). In diritto, l'intermediario eccepisce quindi che: *a*) l'obbligo di informativa al cliente circa la possibilità di ricercare sul mercato "*un preventivo in via autonoma"* così come la proposizione di "*altri preventivi*" non trova applicazione nel caso di specie, considerato che il cliente ha sottoscritto un programma assicurativo facoltativo (cfr. documentazione contrattuale depositata): infatti, la previsione normativa di cui all'art. 28 del d.l. n. 1/2012, convertito in l. 27/2012 e successive modificazioni, chiarisce, tra l'altro, che la banca è tenuta ad accettare la polizza presentata dal cliente se condiziona l'erogazione del contratto di credito alla stipula di un contratto di assicurazione (ovvero laddove la copertura assicurativa sia obbligatoria); *b*) le "*spese di intermediazione*" sono state chiaramente indicate nel modulo di adesione, in ossequio a quanto previsto dall'ISVAP con Reg. 35/2010, art. 7, e rappresentano un "di cui" del premio, riconosciuto dalla Compagnia all'Intermediario per l'avvenuto collocamento e, in ogni caso, in fase di estinzione anticipata del finanziamento, al ricorrente è stata rimborsata quota parte del costo assicurativo finanziato che comprende anche i costi di intermediazione; *c*) con riferimento alla lamentata violazione della normativa IVASS in materia di intermediazione assicurativa, la convenuta evidenza che la normativa impone agli intermediari finanziari non bancari, che intendano collocare i prodotti assicurativi, l'iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D.
Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni, affermando che, anche se le coperture assicurative prospettate si presentano formalmente facoltative, non si può non evidenziare la contemporaneità della loro contrattazione con quella del credito; sicché sarebbe impensabile e illogico sostenere che tale proposta non abbia influenzato il contraente prenditore, *"proprio in considerazione della particolare forma mentis che versa sicuramente ogni contraente durante la fase di stipula di contratti di mutui o di credito, per la necessità di rimediare a del danaro contante a fronte di impellenti impegni".* L'istante deduce altresì che il dovere di informare a carico dell'intermediario è deputato a consentire al consumatore di prendere effettivamente coscienza e consapevolezza delle informazioni che il legislatore ha reputato necessarie conoscere; quindi l'intermediario avrebbe dovuto informare in maniera concreta ed efficace il consumatore della possibilità di poter acquisire le polizze, anche se facoltative, sul mercato. Il ricorrente stigmatizza poi la duplice circostanza che l'intermediario creditizio abbia rapporti di collaborazione con la società madre della compagnia di assicurazione e che il prodotto assicurativo è distribuito dalla società resistente e, quindi, era in atto un rapporto di collaborazione con palese interesse a vendere il proprio prodotto. Infine, l'istante puntualizza che, a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, la parte del costo dell'intermediazione assicurativa corrisposta ratealmente corrisponde ad euro 251,00.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede all'Arbitro l'accertamento del proprio diritto al risarcimento di un danno corrispondente al costo della intermediazione sostenuto per le polizze sottoscritte al momento

della stipula del mutuo, asserendo che il resistente avrebbe violato la normativa di cui all'art. 28 d.l. n. 1/2012, convertito in l. 27/2012 che impone, limitatamente alle assicurazioni sulla vita, determinate regole di condotta quali la consegna di una informativa preventiva e la possibilità di scelta di più preventivi di differenti gruppi assicurativi. A tal proposito, l'istante imputa all'intermediario una pratica commerciale scorretta consistente nella mancata consegna dell'informativa preventiva, unitamente alla non sottoposizione al cliente di preventivi di differenti gruppi assicurativi.
Questo Collegio deve tuttavia osservare, in via pregiudiziale, che la doglianza di parte ricorrente verte su una materia (quella assicurativa) espressamente esclusa dal novero di quelle suscettibili di esame ad opera dell'Arbitro. Ed, infatti, ai fini restitutori, si assumono violate le regole di condotta alle quali avrebbe dovuto attenersi la resistente nell'ambito del corretto collocamento dei contratti assicurativi (cfr., per analoghe fattispecie, ABF Bologna, n. 5490/2019; ABF Bari, n. 7096/2018; ABF Roma, n. 2852/2018, ove si nega la competenza dell'ABF ad accertare la realizzazione di una pratica commerciale scorretta da parte della banca convenuta) e, per tale ragione, il ricorso esula dalla competenza per materia di questo Collegio.
Va dunque rilevata l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'ABF in ossequio a quanto previsto dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia, "*All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" (Sez. I, par. 4)*".
In considerazione dei motivi che precedono, il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO